



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del Reg.

Data 12.06.2025

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 14:50, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

LORENZO	Felicetta	Sindaco
CAPPIELLO	Donato	Vice Sindaco
ANGELLILLO	Donato	Assessore

Presente	Presente da remoto	Assente
X		
	X	
	X	
1	2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza la Sig.ra **LORENZO Felicetta** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta, in modalità da remoto, il Segretario Comunale Dott. Rocco MONETTA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri e l'attestazione di cui agli artt. 49 e 97 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

< **il Responsabile del Settore**, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore
f.to (Dott.ssa I. Lisa BAROZZINO)

< **il Responsabile del Settore Finanziario**, per la regolarità contabile, ha espresso il suo parere, che si riporta integralmente: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore
f.to (Dott.ssa I. Lisa BAROZZINO)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

ATTESO CHE il D. Lgs. n. 36/2023 cosiddetto “Codice degli appalti” ha previsto, all'art. 45, una nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa di cui all'art. 113 dell'abrogando D. Lgs. n. 50/2016, prevedendo in particolare:

- la destinazione di risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di affidamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- l'individuazione, con rimando all'allegato I.10, delle funzioni incentivabili;

CONSIDERATO CHE il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e l'attività dei dipendenti comunali;

PRESO ATTO CHE il medesimo art. 45 succitato chiarisce che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE la formulazione del già citato art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 ha eliminato qualunque riferimento alla necessità che i criteri di riparto degli incentivi siano previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come invece precedentemente prescritto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, rinviando esclusivamente agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti;

RICHIAMATE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 198574 del 13 luglio 2023;
- la nota del Presidente dell'ANAC del 10 novembre 2023 relativa a “Quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d. lgs. 36/2023”;

ATTESO CHE come precisato nel parere ANAC n. 3360 dell'11/10/2023, rimane comunque ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale;

Dato che lo schema del presente contratto è stato oggetto di confronto con i sindacati in sede di contrattazione decentrata nel 2023, nell'ambito della contrattazione decentrata riferita al triennio 2023-2025, e che si pone necessario adeguare tale schema al correttivo attuato dal DL 31.12.2024, n. 209, il cui adattamento è d'obbligo, dovendosi uniformare il testo alle nuove disposizioni normative;

DATO ATTO della competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che è “di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

VALUTATE le modifiche apportate al D. Lgs. n. 36/2023 dal D.L. 31 dicembre 2024, n. 209 “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici*”, con particolare riferimento all’articolo 45 le quali si riassumono (1) nell’estensione dell’applicazione dell’incentivo tecnico, nell’ambito soggettivo di applicazione del regolamento, alle figure dirigenziali, per gli enti che ne sono dotati e con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo (2) nell’introduzione delle attività tecniche incentivabili dell’attività di coordinamento dei flussi informativi e (3), ai fini dell’incentivabilità delle funzioni tecniche per gli appalti di servizi e forniture, del requisito della particolare importanza per la qualità e l’importo delle prestazioni, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC;

VAGLIATE le suddette modifiche anche alla luce:

- della relazione del Consiglio di Stato al Nuovo Codice degli Appalti che, relativamente al comma 1 dell’art. 45 (pag. 68), indica espressamente che gli incentivi in parola sono erogati anche per gli affidamenti diretti;
- della Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10222 del 28.05.2020 acclarante il carattere retributivo dell’emolumento collegato agli incentivi, costituendo un’obbligazione di natura retributiva;
- del parere della Corte dei Conti 173/2022 col quale viene evidenziato che gli incentivi costituiscono un surplus di retribuzione che, in chiave premiale e derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria, viene riconosciuto ai dipendenti specificamente individuati per lo svolgimento di prestazioni che, ove fossero svolte invece da soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero- professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico;
- le deliberazioni della Corte dei Conti Toscana nr. 73/2022 e 93/2022 confermant la legittimità dell’erogazione degli incentivi tecnici anche a seguito di una successiva integrazione del Quadro Economico di spesa;
- del parere MIT n. 2190 del 26.09.2024 che nel ribadire la necessità, ai fini dell’erogazione degli incentivi, della presenza dell’attività “incentivata” nell’elenco di cui all’Allegato I.10, non pone distinzioni di segmenti di importo, sottolineando che in caso di forniture e servizi gli incentivi possono essere corrisposti soltanto nel caso di nomina del D.E.C. (Direttore Esecutivo del Contratto);
- della Relazione illustrativa al Nuovo Codice indicante che la nuova formulazione estende la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure, e non solo all’appalto, ivi compresi gli affidamenti diretti;

RITENUTO pertanto necessario, in attuazione della nuova disciplina e all’esito degli ulteriori approfondimenti, di dover apportare modifiche integrative e correttive al nuovo “Regolamento per la disciplina per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO CHE il nuovo Regolamento revoca e sostituisce quello precedente con riferimento alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023, e, comunque, secondo il principio giuridico “*ratione temporis*”;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e il successivo correttivo D.L. 209/2024;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI APPROVARE**, il nuovo “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023”, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) **DI DARE ATTO CHE** il presente Regolamento revoca e sostituisce quello precedente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 19.07.2017;
- 3) **DI TRASMETTERE** ai fini informativi la presente deliberazione ai Responsabili di Area, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U., per opportuna conoscenza;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente atto sull’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Regolamenti” <https://comune.rapone.pz.it/regolamenti/> e in Amministrazione Trasparente nella sezione “Disposizioni generali → Atti Generali”.



COMUNE DI RAPONE

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE,
AI SENSI DELL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023, come modificato dal D.LGS.
31.12.2024, n. 209.

(Approvato con DGC n. 63 del 12/6/2025)

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 – Ambito di applicazione della disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 -Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione dei costi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione
- Art. 19 – Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, così come modificato dal D.Lgs. 31.12.2023, n. 209.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture **di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice**, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascun affidamento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, ~~dipendenti dell'ente~~ **personale proprio dell'Ente e personale di altre amministrazioni pubbliche**, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- **coordinamento dei flussi informativi;**
- ~~i collaboratori dei suddetti soggetti~~ **il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.**

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. Con provvedimento del Responsabile competente viene individuata la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario degli incentivi riferiti alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna **unità di personale assegnata** ~~dei dipendenti assegnati~~, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Con il medesimo provvedimento viene anche perfezionato l'impegno di spesa a copertura degli incentivi quantificati.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche ~~i dipendenti~~ **il personale** a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del **personale proprio dell'Ente** ~~dei dipendenti~~, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente ~~dal dipendente~~ **da ciascuna unità di personale** nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito ~~dallo stesso dipendente~~ **dalla medesima unità di personale**. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Ambito di applicazione della disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - c) gli acquisti di servizi e di beni non rientranti nelle ipotesi di cui al successivo comma 2 del presente articolo;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
 - f) **I lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).**
2. Rientrano nella disciplina dell'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo superiore a euro 40.000,00, IVA esclusa;
 - b) i servizi per i quali è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero:
 - i servizi di importo superiore a € 215.000,00, IVA esclusa;
 - i servizi di particolare importanza, di cui all'allegato 11.14 del vigente Codice dei contratti, indipendentemente dal loro valore, di seguito elencati:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;

- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

c) I servizi, di qualunque importo, rientranti nelle seguenti fattispecie:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

d) Le forniture di beni per le quali è prevista la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero:

- forniture di importo superiore a € 215.000,00;
- forniture di qualunque importo, rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel precedente comma 2, lettere b) e d), la figura del RUP coincide con la figura del DEC, onde non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente Regolamento.

4. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale del comune le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo ~~del singolo dipendente~~ della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno del Comune, escluso l'eventuale incentivo da corrispondere al personale della centrale di committenza.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione del Comune, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI ED OPERE	
CLASSI DI IMPORTO	AMMONTARE RISORSE
Per opere e lavori di importo fino a € 1.000.000,00	2,00 %
Per opere e lavori di importo compreso da € 1.000.001,00 a € 1.500.000,00	1,80 %
Per opere e lavori di importo compreso da € 1.500.001,00 a € 5.000.000,00	1,60 %
Per opere e lavori di importo superiori a € 5.000.000,00	1,40 %

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è aggiornato tenendo conto delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti per la ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, pari complessivamente all'80% dell'ammontare delle risorse di cui all'art. 8, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ AFFIDATA	INCARICATO UNICO	SE SONO INDIVIDUATI COLLABORATORI	
		Incaricato	Collaboratori
Programmazione della spesa per investimenti	10%	50-80% di quanto previsto per l'unico incaricato	20-50% di quanto previsto per l'unico incaricato
Responsabile Unico Progetto	45%		
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%		
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	8%		
Redazione del progetto esecutivo	8%		
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%		
Predisposizione dei documenti di gara	15 13%		
Direzione dei lavori/Direzione dell'esecuzione	4%		
Certificato regolare esecuzione	2%		
Collaudo statico	2%		
Coordinamento flussi informativi	2%		
Totali	100%		

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione, le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI E FORNITURE	
CLASSI DI IMPORTO	AMMONTARE RISORSE
Per servizi e forniture di importo fino a € 500.000,00	2,00 %
Per servizi e forniture di importo compreso da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1,80 %
Per servizi e forniture di importo compreso da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00	1,60 %
Per servizi e forniture di importo superiori a € 5.000.000,00	1,30 %

Gli incentivi per la realizzazione di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

ATTIVITÀ AFFIDATA	INCARICATO UNICO	COLLABORATORI SE INDIVIDUATI	
		Incaricato	Collaboratori
Responsabile programmazione forniture e servizi	5%	60-80% di quanto previsto per l'unico incaricato	20-40% di quanto previsto per l'unico incaricato
Responsabile Unico Progetto	20%		
Redazione del progetto (livello unico)	20%		
Redazione DUVRI	10%		
Redazione relazione art. 14 co. 3 D.lgs. n. 201/2022	10%		
Predisposizione dei documenti di gara	15%		
Direzione dell'esecuzione	10%		
Verifica di conformità/CRE	10%		
Totali	100%		

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali di incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. Non sono invece considerate e non sono utilizzate ai fini della riparametrazione, le attività non effettuate dal personale in quanto affidate all'esterno.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura. Nel rispetto del principio del risultato, la disposizione di cui al primo periodo non si applica qualora la mancata realizzazione o la mancata acquisizione sia stata determinata da fatti ascrivibili ai dipendenti interessati dagli incentivi.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso ~~i dipendenti~~ **il personale** responsabile delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Il Responsabile di Settore, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività oggetto di incentivo.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi assegnati ai sensi dell'art. 3 comma 3, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, le riduzioni indicate si cumulano tra di loro.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 121 del codice.
6. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 120 del Codice per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
7. Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e a tali dipendenti non spetta alcun compenso.
8. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il responsabile contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti. Il Responsabile di settore valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione.
9. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione.
10. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con determinazione del Responsabile del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.
11. La somma che residua costituisce economia.

Art. 17

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del settore competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura e delle attestazioni di cui all'art. 14.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il Responsabile predispone una scheda per ciascun ~~dipendente~~ **assegnatario unità di personale assegnataria** delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 18

Informazione

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 19

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.



Comune di Rapone

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023

Il Responsabile dei Servizi finanziari a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto
- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Rapone, 11.6.2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Lisa Barazzino

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Felicetta LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco MONETTA

Prot. n.
Albo n. 335

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.**

Dalla Residenza comunale li, 24 GIU. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rocco MONETTA


Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 24 GIU. 2025 al.
- è stata trasmessa in elenco con lettera n. 3580 in data 24 GIU. 2025 9 LUG. 2025 ai sigg. capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lvo 10/08/2000 n. 267

è divenuta esecutiva il giorno.

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. n.267 del 18.08.2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e comunicazione di legge (art.134, comma 3)

Dalla Residenza Comunale li, 24 GIU. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco MONETTA